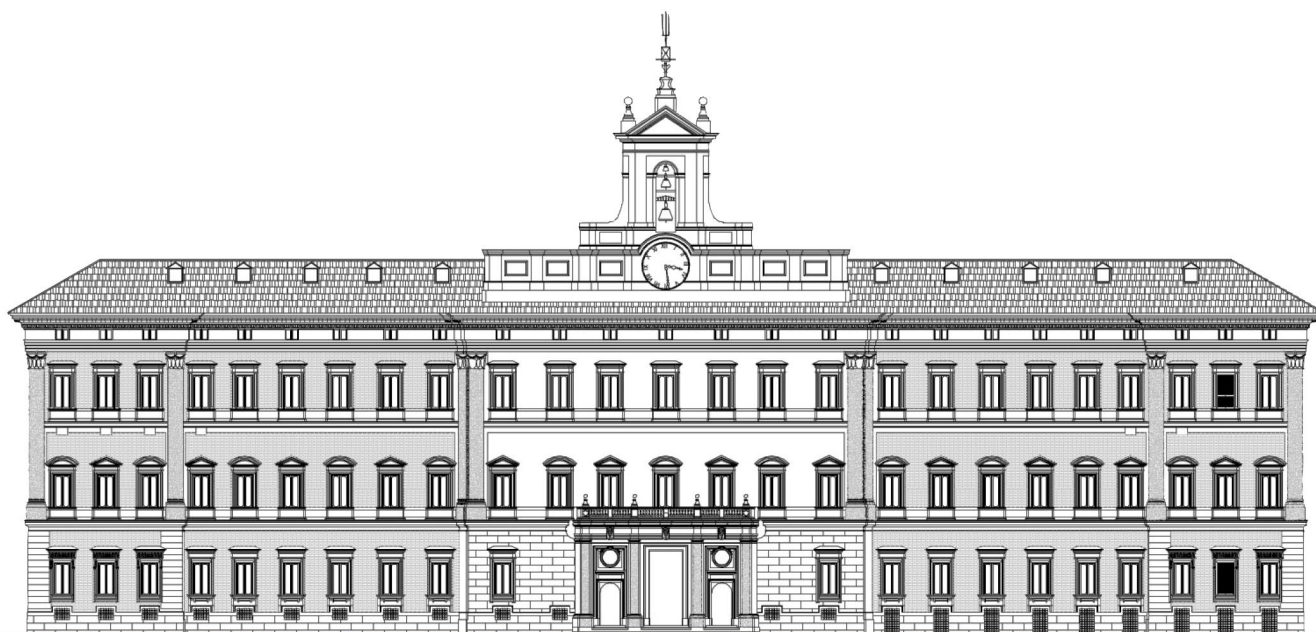




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1494

Delega al Governo per la riforma della disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza

(Nuovo testo)

N. 69 – 4 agosto 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1494

Delega al Governo per la riforma della disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza

(Nuovo testo)

N. 69 – 4 agosto 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 4 -
DELEGA PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA.....	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	1494
Titolo:	Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la	Zardini
Commissione:	
Gruppo:	PD
Commissione competente:	X Commissione (Attività produttive)

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca una delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

La proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

In proposito si evidenzia che il provvedimento riproduce, quasi integralmente, il testo del disegno di legge S. 2831, approvato dalla Camera nella XVII legislatura (C. 3671-*ter*) e trasmesso l'11 maggio 2017 al Senato, dove l'iter di approvazione non si è poi concluso nel corso della legislatura. In quella occasione, durante l'esame presso il Senato¹, era stata presentata una relazione tecnica di passaggio positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che affermava che dalle disposizioni non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È oggetto della presente Nota il testo come emendato dalla Commissione di merito (X Commissione Attività produttive).

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili finanziari.

¹ Comunicazione nella Seduta n. 814 del 18 ottobre 2017.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Delega per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, e al decreto-legge n. 347 del 2003.

Dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene a principi e criteri direttivi specificatamente indicati dalla norma, fra i quali:

- introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;
- stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;
- prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda, accertata la sussistenza dei presupposti, dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;
- istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale in gestione crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;

- stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei commissari straordinari;
- stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata;
- prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;
- prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il provvedimento reca una delega per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. La delega è corredata di una clausola di invarianza finanziaria.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso della precedente legislatura, in occasione dell'esame presso il Senato di un provvedimento² di contenuto analogo a quello in esame, è stata presentata una relazione tecnica nella quale si affermava l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

Tanto premesso, considerando la mancanza di una relazione tecnica riferita al testo in esame e tenuto conto che questo non reca un rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 per la verifica e la copertura dei possibili oneri derivanti dalla normativa delegata, andrebbero comunque acquisiti elementi di valutazione dal Governo volti a confermare l'effettiva possibilità di attuare la delega in assenza di oneri per la finanza pubblica.

Ciò con particolare riferimento ad alcuni principi e criteri direttivi per i quali andrebbe verificata l'eventuale sussistenza di profili di onerosità. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, in primo luogo agli aspetti relativi all'ambito applicativo della disciplina (lettera b) nonché alla possibilità per i tribunali di svolgere gli

² Atto S. 2831 della XVII legislatura.

adempimenti previsti entro i termini indicati (lettere e) e l)), ai criteri di remunerazione del commissario (lettera i). Andrebbe altresì confermata l'effettiva possibilità di attuare ad invarianza di oneri le previsioni di cui alle lettere f) e f-*bis*), relative all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con periodicità triennale.

Per quanto attiene infine alla possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, non si formulano osservazioni nel presupposto che il testo intenda esclusivamente ribadire facoltà già previste a legislazione vigente, entro i limiti e con le modalità ivi previsti. In proposito appare utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'esercizio della delega prevista dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.